

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. VALENZANO VALERIA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/DOMINA NEAPOLIS ACADEMY DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 39 del 13.11.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Salento Women Soccer di Cavallino (Lecce), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Valenzano Valeria a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. ZACCARIA VANESSA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/DOMINA NEAPOLIS ACADEMY DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 39 del 13.11.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Salento Women Soccer di Cavallino (Lecce), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Zaccaria Vanessa a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE
SEGUITO GARA CALCIO A 5 GIOVINAZZO/FUTSAL BARLETTA DEL 9.11.2013**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 185 del
13.11.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S. Calcio a 5 Giovinazzo di Giovinazzo (Bari), riduce la sanzione dell'ammenda a € 700,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 28 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete